

## FAQ

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO VIE DI ESODO PRESSO IL COMPLESSO DI INGEGNERIA CIVILE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.  
Codice C.U.P. C96E11001090005 – Codice C.I.G. 6874761040**

**COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.**

COMUNICAZIONE N. 10 (Aggiornamento alla data del 20.12.2016)

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Premesso che</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· la scrivente, è qualificata nella categoria prevalente “OG2 IV-bis” ed il direttore tecnico coincide con il legale rappresentante poiché è iscritta all’albo Nazionale dei Costruttori (che si allega) dal 13 Novembre 1986;</li><li>· come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Comunicato del 03/08/2016 “Sistema unico di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 50/2016”, punto c), con il quale si precisa che il legale rappresentante, può svolgere la funzione di direttore tecnico pur non essendo in possesso di requisiti abilitativi (titoli di studio), ma ha la pregressa esperienza professionale;</li><li>· la scrivente parteciperà in ATI, poiché non in possesso delle categorie “OS18-A” e “OS18-B”; chiede alla S.V. il seguente quesito:</li><li>· Se è possibile partecipare alle gare in oggetto anche se non sono presenti soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura?</li></ul> <p>In caso di risposta negativa, si chiede, se è possibile partecipare a tali gare, stipulando un contratto di collaborazione, per tutta la durata dei lavori, con soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura.</p>	<p>La disciplina da Voi indicata deve ritenersi superata, nel caso di specie, dalla normativa speciale prevista per i beni culturali (oggetto dei lavori della presente procedura) dal nuovo Codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e dalla disciplina transitoria vigente, già richiamata nei quesiti nr. 1 e 7 ed indicata nel Disciplinare di Gara all’art. 2.</p> <p>Nello specifico, ai sensi dell’art. 146, comma 4 del Codice: <i>“il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la <u>qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’art. 216, comma 19”.</u></i></p> <p>A sua volta, l’art. 216, comma 19 del Codice prevede che: <i>“fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli <u>articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.</u></i></p> <p>L’art. 248, comma 5, D.P.R. 207/2010 in particolare, statuisce che: <i>“fermo restando quanto disposto dall’articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, <u>relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura”.</u></i></p> <p>Pertanto, la predetta normativa speciale in tema di beni culturali supera ogni altra previsione generale da Voi citata e si conferma quindi la necessità che il Direttore Tecnico sia in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali o, in alternativa, della laurea in conservazione di beni culturali o in architettura.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, alla luce del fatto che nel quesito si precisa che la partecipazione alla gara avverrà in raggruppamento temporaneo d’imprese, che, secondo quanto previsto dall’art. 2.2 del Disciplinare di gara: <i>“in caso di RTI da costituirsi, si ritiene sufficiente che un soggetto qualsiasi delle ditte partecipanti al raggruppamento abbia tale qualifica”.</i></p>

	<p>Infine, in merito all'ulteriore finale domanda relativa al rapporto contrattuale di lavoro che deve intercorrere tra l'operatore economico concorrente ed il Direttore Tecnico, si richiama l'art. 87, comma 3, secondo periodo del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice), in virtù del quale: <i>“qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato”</i>.</p>
--	--

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Enrico D'Este

